



Comune di CORTENO GOLGI
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO DI CAMPEGGI TEMPORANEI
AUTOGESTITI E DI SOGGIORNI-DIDATTICO EDUCATIVI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 31 luglio 2026

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Divieti
- Art. 3 – Campeggi temporanei su aree private
- Art. 4 – Richieste e autorizzazioni
- Art. 5 – Cauzioni
- Art. 6 – Sanzioni

TITOLO II NORME DI GESTIONE

- Art. 7 – Approvvigionamento idrico, utilizzo acqua e smaltimento liquami
- Art. 8 – Smaltimento rifiuti
- Art. 9 – Utilizzo di fuochi e legna
- Art. 10 – Posizionamento attrezzature ed utilizzo dell'ambiente
- Art. 11 – Transito su Viabilità Agro-Silvo-Pastorale

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 – Convenzioni per gestione e controllo aree di campeggio
- Art. 13 – Responsabilità
- Art. 14 – Vigilanza per l'applicazione del Regolamento
- Art. 15 – Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 16 – Richiami normativi

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

- 1.1 Il presente atto disciplina l'attività di campeggio temporaneo e dei soggiorni didattico-educativi, ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 16 del 26 maggio 2008, svolta all'interno del territorio comunale ad esclusione delle parti di territorio comunale ricadenti all'interno di aree protette e nello specifico nella Riserva naturale Valli di Sant'Antonio e nei Siti Natura 2000, ZSC IT2070017 Valli di Sant'Antonio e ZSC IT2040024 Da Monte Belvedere a Vallorda.
- 1.2 Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 16 del 26 maggio 2008 sono considerati campeggi temporanei autogestiti quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone e loro accompagnatori, per una durata non superiore a novanta giorni.

Art. 2 Divieti

- 2.1. L'esercizio di campeggi temporanei autogestiti dovrà avvenire nel rispetto della proprietà privata e dei divieti imposti dalle autorità competenti.
- 2.2. È in ogni caso vietato il campeggio temporaneo:
- nei centri abitati;
 - in prossimità dei cimiteri;
 - negli spazi verdi attrezzati;
 - in prossimità delle strade comunali e provinciali;
 - lungo le sponde dei corsi di acqua;
 - in aree soggette a rischio idrogeologico.
- 2.3 È vietato il campeggio nel territorio della Riserva naturale regionale Valli di Sant'Antonio così come previsto dalla DCR del 5 febbraio 1985, n. III/1902, capo VI – *Divieti e limiti delle attività antropiche* – punto 16.
- 2.4 È inoltre vietato impiantare campeggi liberi o organizzati senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore nella ZSC IT2070017 Valli di Sant'Antonio, così come previsto dall'Art. 3 delle Norme Tecniche di Gestione, parte integrante del Piano di Gestione del Sito.
- 2.5 È altresì vietato impiantare tende o campeggi liberi o organizzati senza la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore nella ZSC IT2040042 Da Monte Belvedere a Vallorda, così come previsto dall'Art. 3, c.2, lettera h, delle Norme Tecniche di Gestione, parte integrante del Piano di Gestione del Sito.

Art. 3 Campeggi temporanei su aree private

- 3.1 Chi intende offrire ospitalità in campeggi temporanei in forma privata dovrà rispettare tutte le norme regionali previste per i campeggi, oltre alle disposizioni contenute all'interno del presente regolamento.

Art. 4 Richieste e autorizzazioni

- 4.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 26 maggio 2008, n. 16 per lo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti si deve presentare richiesta di autorizzazione al Sindaco del Comune di Corteno Golgi.
- 4.2. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato A della legge regionale 26 maggio 2008, n. 16 indicando:
- a) le generalità ed i contatti di uno o più responsabili dell'ente, associazione o organizzazione, o persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
 - b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
 - c) la zona prescelta che non deve essere interdetta all'accesso da idonea segnaletica, indicandone altresì le coordinate GPS al fine di individuare puntualmente le aree interessate;
 - d) l'assenso del proprietario, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata;
 - e) la tipologia di attività;
 - f) l'autocertificazione di idonea copertura assicurativa.
- Alla richiesta vanno allegate le autodichiarazioni di cui al successivo art. 10, commi 3 e 4.

Al fine di assicurare la corretta individuazione del titolo di utilizzo, contestualmente alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento del campeggio, va altresì trasmessa copia del contratto che disciplina il rapporto tra il proprietario ed il soggetto richiedente.

- 4.3 I responsabili di cui alla lettera a) dell'art. 5.2 del presente regolamento, ai sensi della L.R. n. 16 del 26 maggio 2008, nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai diciotto anni, devono disporre di apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi ne esercita la potestà. Su richiesta dell'Amministrazione comunale, ai responsabili potrà essere richiesto di esibire copia di suddette autorizzazioni prima del rilascio del provvedimento autorizzativo di cui al successivo comma.
- 4.4. Il Sindaco, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al punto 5.1, sentiti i competenti uffici, provvede ad emettere apposito provvedimento autorizzativo. Nel medesimo atto, l'Amministrazione comunale impartisce puntuali disposizioni operative per la gestione di eventuali situazioni di emergenza, ivi incluse quelle derivanti da calamità sanitarie o meteorologiche, indicando ai soggetti richiedenti i referenti istituzionali da contattare e gli strumenti digitali da utilizzare per l'attivazione tempestiva delle procedure di sicurezza. Trascorso il termine di cui al primo periodo, in assenza di un provvedimento comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 5.1, lettera a), l'attività di soggiorno può essere iniziata.
- 4.5. L'autorizzazione del Comune viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e di proprietà dei terreni.

Art. 5 Cauzioni

- 5.1 Nel caso in cui lo svolgimento dei campeggi temporanei autogestiti avvenga su suolo pubblico, al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo, verrà richiesto il versamento di deposito cauzionale, pari ad Euro 100,00, a garanzia della perfetta tenuta dell'area pubblica.
- 5.2 Lo svincolo della cauzione avverrà a seguito di esito positivo della verifica delle condizioni dell'area concessa, da parte del Comune o da soggetto autorizzato dall'Ente a provvedere in merito.

Art. 6 Sanzioni

- 6.1 Chi effettua un campeggio temporaneo senza la preventiva comunicazione e sprovvisto di autorizzazione è soggetto a sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 51,65 ed Euro 516,46 in relazione alla gravità riscontrata della violazione stessa.
- 6.2 È in ogni caso disposta la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione / denuncia di inizio attività.
- 6.3 Per le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00 in relazione alla natura ed alla gravità riscontrata della violazione stessa.
- 6.4 Eventuali danni a cose o persone sono ad esclusivo carico dei responsabili del gruppo.

TITOLO II – NORME DI GESTIONE

Art. 7 Approvvigionamento idrico, utilizzo acqua e smaltimento liquami

- 7.1 L'approvvigionamento idrico deve essere di almeno 20 litri di acqua potabile per persona, al giorno.
- 7.2 Per lo svolgimento di campeggi temporanei autogestiti su suolo pubblico il Comune autorizzerà l'approvvigionamento idrico previa analisi della potabilità dell'acqua. Nel caso in cui risulti la non potabilità, a tutela della salute dei campeggiatori, l'autorizzazione non verrà concessa.
- 7.3 Nel caso in cui l'area prevista per il soggiorno si trovi su suolo privato e NON sia servita da acquedotto comunale è di esclusiva responsabilità del proprietario dell'area o del soggetto richiedente, secondo quanto fra gli stessi pattuito, l'approvvigionamento dell'acqua ad uso potabile ed igienico-sanitario.
- 7.4 I rifiuti liquidi per pulizia personale e delle stoviglie (utilizzando solo sapone biodegradabile al 99%) devono essere smaltiti lontano dai corsi d'acqua. Non è consentito lo scarico in corsi d'acqua o sul terreno di sostanze oleose di qualsiasi natura che dovranno pertanto essere raccolte in contenitori stagni e correttamente smaltite.
- 7.5 Ai sensi dell'allegato C della legge regionale n. 16 del 26 maggio 2008, lettere b) e c) lo smaltimento dei liquami deve avvenire con allacciamento alla fogna o fossa biologica o mediante latrine di campo, in numero di una ogni 25 persone, collocate ad almeno 200 metri da eventuali sorgenti ad uso potabile e al di fuori di eventuali aree di rispetto, costituite da fosse profonde almeno 1 metro, quotidianamente disinfettate con calce idrata e completamente ricoperte con terra dello scavo al termine del loro utilizzo. Eventuali latrine di campo potranno essere realizzate solo previo il benessere del proprietario dell'area.

Art. 8 Smaltimento rifiuti

- 8.1 Per la raccolta dei rifiuti solidi devono essere utilizzati idonei recipienti collocati fuori dall'area del campeggio, in zona non direttamente esposta ai raggi solari, da svuotarsi periodicamente. Lo smaltimento dei rifiuti, differenziati secondo le disposizioni vigenti nel Comune di Corteno Golgi, dovrà avvenire autonomamente mediante conferimento al Centro di Raccolta comunale.

Art. 9 Utilizzo di fuochi e legna

- 9.1 L'uso dei fuochi, al di fuori dei periodi in cui sia vigente il divieto assoluto di accensione dei fuochi, va effettuato solo in apposite piazzole e/o manufatti fissi o rimovibili e senza arrecare danni all'ambiente; è consentito accendere fuochi solamente in caso sia rispettata una distanza di almeno 100 mt. dagli alberi e purché gli stessi vengano adeguatamente arginati con sassi e tenuti sotto controllo da almeno una persona maggiorenne.

Art. 10 Posizionamento attrezzature ed utilizzo dell'ambiente

- 10.1 Le tende dormitori, le cucine e la cambusa dovranno essere realizzate con strutture che non prevedano lo scavo di buche nel terreno.
Nel caso si rendesse necessario l'ancoraggio dei tiranti per tenere in tensione teli di copertura e tende alla vegetazione circostante, si dovrà fare in modo che con vengano provocate escoriazioni alla corteccia, posizionando tra questa ed il cordame un cuscinetto protettivo (in tessuto o gomma).
- 10.2 Il cibo deve essere riposto in appositi contenitori per evitare attrazioni pericolose di fauna selvatica.
- 10.3 Prima dell'inizio del campo, contestualmente alla richiesta di autorizzazione di cui all'art. 5.2 del presente regolamento, deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale specifica autodichiarazione circa l'idoneità delle strutture utilizzate per l'attività di campeggio, garantendo in particolare il corretto ed idoneo posizionamento di tende e di tutte le strutture ed attrezzature presenti, tale da garantire la massima sicurezza per persone, cose ed ambiente circostante.
- 10.4 Prima dell'inizio del campo, ove siano stati realizzati i relativi impianti, deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale, autodichiarazione relativa:
- alla conformità dell'impianto elettrico alla vigente normativa;

- alla conformità dell'impianto di cottura alla normativa vigente, relativamente all'utilizzo delle bombole alimentate a gas.

10.5 Le attrezzature per il campeggio debbono essere completamente rimosse ed asportate al momento del loro abbandono.

10.6 Durante l'effettuazione del campo dovranno essere utilizzati i sentieri tracciati o comunque camminamenti preferenziali, al fine di arrecare il minor danno al terreno e al cotico erboso qualora presente.

10.7 Si ricorda altresì che su tutto il territorio comunale, ed in particolare in ambiente naturale, è vietato:

- abbandonare rifiuti;
- abbandonare resti di cibo;
- asportare o danneggiare piante, fiori o vegetali in genere;
- disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere nidi e tane, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali;
- apporre cartelli o insegne di grandi dimensioni;
- lordare le acque;
- alterare la morfologia dell'alveo dei corsi d'acqua (es. per creare aree a ridotta corrente);
- utilizzare fari e fasci luminosi sia fissi che rotanti che possano causare inquinamento luminoso e disturbo alla fauna selvatica;
- produrre rumori molesti che possano disturbare il silenzio notturno.

Art. 11 Transito su Viabilità Agro-Silvo-Pastorale

11.1 Nel caso in cui l'area individuata per lo svolgimento di campeggi temporanei autogestiti sia raggiungibile esclusivamente mediante strade agro-silvo pastorali, è necessario che venga presentata apposita richiesta di autorizzazione al transito ai competenti uffici, secondo il relativo regolamento comunale vigente al tempo.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Convenzioni per gestione e controllo aree di campeggio

- 12.1 Il Comune di Corteno Golgi può stipulare convenzioni con soggetti terzi per la gestione ed il controllo delle aree di campeggio.
- 12.2 Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in caso di stipula di convenzioni per la gestione ed il controllo delle aree di campeggio verrà sottoscritto apposito accordo per disciplinare il trattamento dei dati.

Art. 13 Responsabilità

- 13.1 Il Comune di Corteno Golgi declina ogni responsabilità per danni dovuti all'inosservanza delle norme del presente regolamento e/o per incidenti che dovessero verificarsi a danno dei campeggiatori.

Art. 14 Vigilanza per l'applicazione del Regolamento

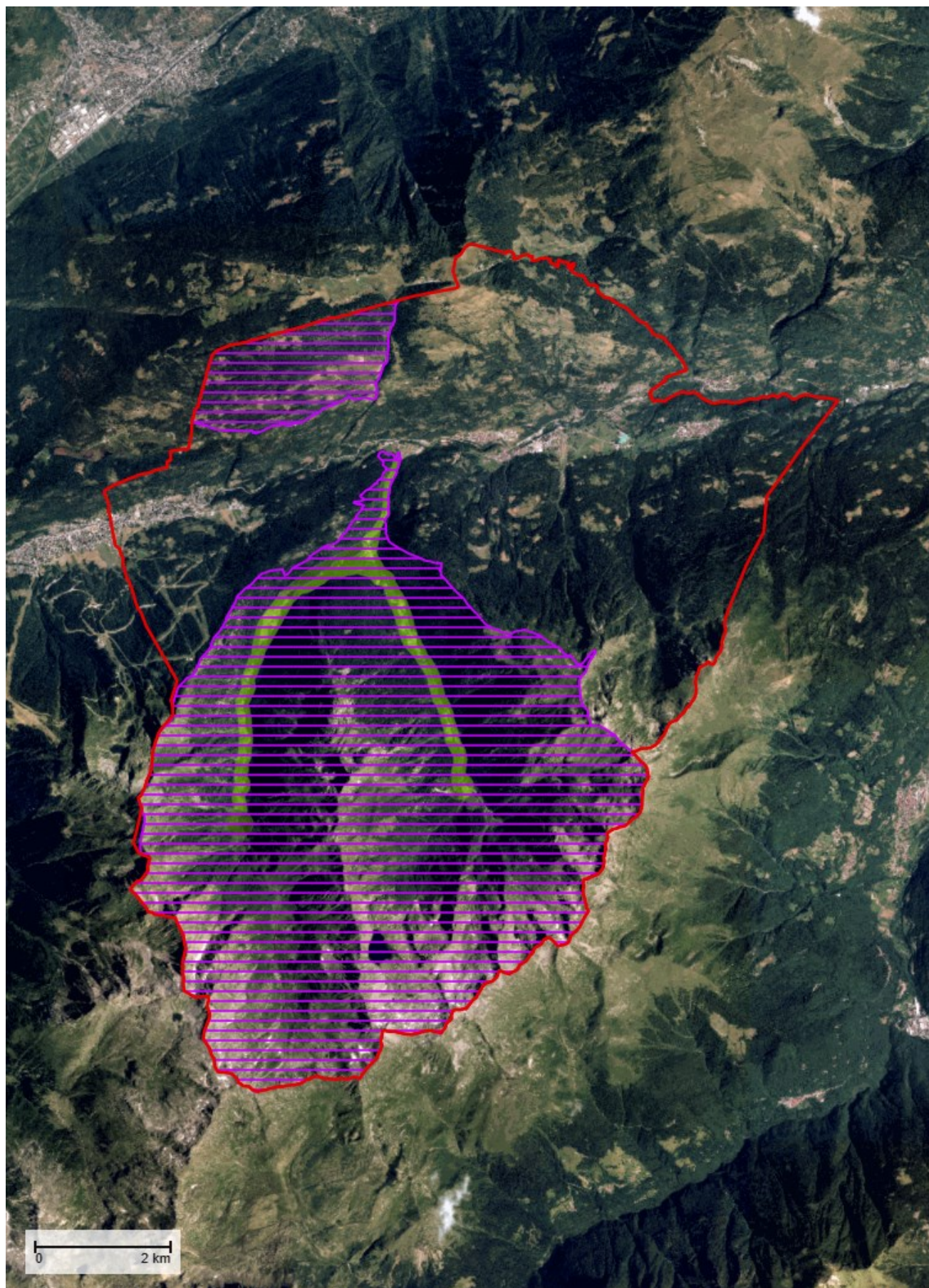
- 14.1 Il compito di far osservare le norme contenute nel presente Regolamento e di contestare ai responsabili le eventuali violazioni alle norme ivi contenute, è demandato alla Polizia locale ed alle altre forze di Polizia all'uopo incaricate.
- 14.2 Gli interventi devono essere effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15 Entrata in vigore del Regolamento

- 15.1 Il presente regolamento e sue successive modifiche entreranno in vigore dalla data di esecutività dei relativi provvedimenti di approvazione.

Art. 16 Richiami normativi

- 16.1 Per quanto non previsto espressamente dalle presenti disposizioni, si fa riferimento alla vigente normativa in materia.



Comune di Corteno Golgi

— Comune di Corteno Golgi

Aree di valore paesaggistico, ambientale e ecologico

▨ S.I.C. Da Monte Belvedere a Vallorda

▨ S.I.C. Valli di Sant'Antonio

Riserva naturale regionale Valli di Sant'Antonio

▨ Confine riserva

▨ Ampliamento